

# Assicurazione Multigaranzia per la tutela dei fabbricati civili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.  ITALIANA  
ASSICURAZIONI

## Prodotto Fabbricato

Ed. 07/2022 (ultimo aggiornamento disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.

Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia

Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it) -

E-mail: [benvenutinitaliana@italiana.it](mailto:benvenutinitaliana@italiana.it) - Posta Elettronica Certificata (PEC): [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it)

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 704 milioni di euro, di cui 58 milioni di euro relativi al capitale sociale e 646 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 397,1 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 178,7 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 993,6 milioni di euro;
- solvency ratio: 250,20%.

Al contratto si applica la legge italiana.





## Che cosa è assicurato?

### SEZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni la garanzia prevede anche:

- ✓ la caduta di aeromobili, urto veicoli stradali, fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore, caduta rovinosa di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- ✓ i danni subiti dal contenuto delle parti comuni e riposto nei locali di uso comune quali ripostigli, cantine, box, portineria; i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- ✓ i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato locato o abitato dall'assicurato proprietario;
- ✓ le spese per sostituire o riparare fissi e infissi relativi alle parti comuni e alle singole unità immobiliari, asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

DANNI ELETTRICI	è possibile attivare una somma assicurata a copertura, previa applicazione di una franchigia, dei danni materiali e diretti provocati da correnti o scariche elettriche, sovratensioni con conseguenti bruciature e danneggiamenti agli apparecchi elettrici o elettronici o alle componenti elettriche ed elettroniche degli impianti presenti nel fabbricato.
INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	è possibile aumentare il limite di indennizzo previsto dalla garanzia base per le spese relative alla demolizione, trasporto e stoccaggio a discarica dei residui del sinistro.
EVENTI NATURALI	Questa è una condizione facoltativa che contiene una serie di garanzie di diversa natura quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventi Atmosferici: la garanzia copre i danni al fabbricato provocati da vento e grandine, bagnamento in seguito alla pioggia.</li> <li>- Grandine su parti di fabbricati: la garanzia copre i danni al fabbricato provocati da vento o grandine agli elementi fragili del fabbricato quali ad esempio vetrate, insegne e serramenti.</li> <li>- Sovraccarico neve: la garanzia copre i danni al fabbricato provocati dal crollo o sfondamento del tetto per sovraccarico neve.</li> </ul>
EVENTI SPECIALI	Questa è una condizione facoltativa che contiene una serie di garanzie di diversa natura quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventi Sociopolitici: la garanzia copre i danni al fabbricato derivanti da atti vandalici di terzi o conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio organizzato.</li> <li>- Terrorismo: la garanzia copre i danni al fabbricato derivanti da incendio, scoppio e altri danni diretti in conseguenza di terrorismo.</li> <li>- Ordigni esplosivi: la garanzia copre i danni al fabbricato provocati dall'esplosione di ordigni non connesse a eventi sociopolitici.</li> </ul>



<b>SEZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE</b>	
Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni la garanzia prevede anche:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la caduta di aeromobili, urto veicoli stradali, fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore;</li> <li>✓ i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento.</li> </ul>	
L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente.	
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>	
Non sono previste opzioni con riduzione di premio.	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
EVENTI SPECIALI	<p>Questa è una condizione facoltativa che contiene una serie di garanzie di diversa natura quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventi Atmosferici: la garanzia copre i danni al contenuto dell'abitazione provocati da vento e grandine, bagnamento in seguito alla pioggia.</li> <li>- Sovraccarico neve: la garanzia copre i danni al contenuto dell'abitazione provocati dal crollo o sfondamento del tetto per sovraccarico neve.</li> <li>- Eventi Sociopolitici: la garanzia copre i danni al contenuto dell'abitazione derivanti da atti vandalici di terzi o conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio organizzato.</li> <li>- Terrorismo: la garanzia copre i danni al contenuto dell'abitazione derivanti da incendio, scoppio e altri danni diretti in conseguenza di terrorismo.</li> <li>- Acqua Condotta: la garanzia copre i danni al contenuto dell'abitazione provocati da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici.</li> </ul>
<b>SEZIONE CRISTALLI</b>	
Garanzia base: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.	
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>	
Non sono previste opzioni con riduzione di premio.	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
Non sono previste opzioni con aumento di premio.	
<b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE</b>	
Garanzia base: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.	
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>	
Non sono previste opzioni con riduzione di premio.	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CONDUTTORI DI ALLOGGI	Con questa condizione facoltativa è possibile estendere la copertura a favore dei conduttori (condòmini o inquilini) dei locali adibiti ad abitazioni civili, uffici e/o studi professionali esistenti nel fabbricato.



RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO	Questa condizione facoltativa consente di tutelare il proprietario del fabbricato o, qualora si tratti di condominio, dell'amministratore pro-tempore da rischi conseguenti ad infortuni sul lavoro.
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO	Questa condizione facoltativa opera per gli errori professionali posti in essere dall'amministratore pro-tempore che abbiano dato luogo a richieste di risarcimento, oltre a multe e ammende inflitte al condominio.
<b>SEZIONE DANNI DA ACQUA</b>	
Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni la garanzia comprende anche:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i danni derivanti dalle effettive perdite del canone di affitto a causa del sinistro per il periodo necessario al suo ripristino;</li> <li>✓ i danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.</li> </ul>	
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>	
Non sono previste opzioni con riduzione di premio.	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATO	Questa condizione facoltativa consente il rimborso delle spese sostenute per individuare la rottura e riparare la tubazione, ripristinare le strutture e murature demolite a tal fine e sgomberare i residui del sinistro.
ALTRI DANNI DA ACQUA	Questa condizione facoltativa contiene una serie di garanzie di diversa natura quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rigurgito di fognature: la garanzia copre i danni al fabbricato dovuti a rigurgito o trabocco delle fognature.</li> <li>- Occlusione di condutture: la garanzia copre i danni al fabbricato e a terzi provocati da acqua fuoriuscita a seguito di occlusione di condutture del fabbricato.</li> <li>- Danni a cose in locali interrati o seminterrati: la garanzia risarcisce i danni al contenuto dei locali interrati o seminterrati adibiti a deposito o attività commerciali provocati da rotture accidentali di impianti e condutture non interrate.</li> </ul>
<b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b>	
Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni la garanzia copre le spese per:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni</li> <li>✓ le controversie legate a presunte inadempienze contrattuali relative al condominio</li> <li>✓ le controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi</li> <li>✓ le controversie relative a diritti reali</li> <li>✓ le controversie relative a contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza (D.Lgs n. 81/2008)</li> </ul>	
L'assicurazione è prestata entro i limiti del massimale concordato con il Contraente.	
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>	
Non sono previste opzioni con riduzione di premio.	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	



SPESE DI RESISTENZA	la condizione facoltativa consente di estendere la copertura alle spese legali per pretese di risarcimento avanzate da terzi soggetti compresi i condòmini per fatti illeciti del condominio di natura extracontrattuale.
---------------------	---



### Che cosa non è assicurato?

#### SEZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO

Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella garanzia base e nelle Condizioni Facoltative non vengono indennizzati.

✘ **GARANZIA BASE:**

La Società non indennizza i danni di smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione; subiti da impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale

✘ **DANNI ELETTRICI:**

Oltre alle esclusioni previste per la garanzia base, la Società non indennizza i danni:

- a lampade e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti di fabbricato;
- causati dal naturale deperimento o causati da scarsa manutenzione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

✘ **EVENTI NATURALI:**

Oltre alle esclusioni previste per la garanzia base, la Società non indennizza i danni:

- per la garanzia "Eventi atmosferici" non sono indennizzati i danni da cedimento o franamento del terreno; formazione di ruscelli e accumulo di acqua esterna, mareggiata; intasamento o traboccamento di gronde e pluviali senza rottura; gelo, sovraccarico neve; sono esclusi inoltre i danni a cose poste all'esterno dei locali, recinti e cancelli, capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, vetrate, insegne e lucernari in genere
- per la garanzia "Sovraccarico neve" non sono indennizzati i danni da valanghe o slavine, da gelo, da scivolamento della neve; sono esclusi i danni a lucernari, vetrate e serramenti, nonché alle impermeabilizzazioni, alle pensiline, tettoie e ai box auto non totalmente in muratura, ai fabbricati in cattivo stato di conservazione

✘ **EVENTI SPECIALI:**

Oltre alle esclusioni previste per la garanzia base, la Società non indennizza i danni:

- per la garanzia "Eventi sociopolitici" non sono indennizzati i danni di inondazione o frana; i danni da furto, rapina, estorsione, saccheggio; confisca, sequestro, requisizione per interventi delle Autorità; scritte, imbrattamento muri; terrorismo; i danni subiti dalle merci in refrigerazione per mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
- per la garanzia "Terrorismo" non sono indennizzati i danni da contaminazione da virus informatici e da sostanze chimiche/biologiche anche conseguenti ad atti di terrorismo

#### SEZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella garanzia base e nelle Condizioni Facoltative non vengono indennizzati.

✘ **GARANZIA BASE:**

La Società non indennizza i danni di smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione; subiti da impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; subiti dalle merci in refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; i danni indiretti



quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

✘ **EVENTI SPECIALI:**

- per la garanzia “Eventi atmosferici” non sono indennizzati i danni da intasamento o traboccamento di gronde e pluviali senza rottura, da fuoriuscita dalle sponde di corsi d’acqua, formazione di ruscelli e accumulo di acqua esterna, mareggiata; sono esclusi i danni a cose poste all’esterno dei locali, gelo, sovraccarico neve
- per la garanzia “Sovraccarico neve” non sono indennizzati i danni da valanghe o slavine, dall’impermeabilizzazione, da scivolamento della neve, alle pensiline, tettoie e box auto non interamente in muratura
- per la garanzia “Eventi sociopolitici” non sono indennizzati i danni di inondazione o frana; i danni da furto, rapina, estorsione, saccheggio; confisca, sequestro, requisizione per interventi delle Autorità; scritte, imbrattamento muri; terrorismo; i danni subiti dalle merci in refrigerazione per mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
- per la garanzia “Terrorismo” non sono indennizzati i danni da contaminazione da virus informatici e da sostanze chimiche/biologiche anche conseguenti ad atti di terrorismo
- per la garanzia “Acqua condotta” non sono indennizzati i danni da umidità, traboccamento o rigurgito fognature e rottura impianti antincendio

**SEZIONE CRISTALLI**

Non sono indennizzate le rotture di lastre:

- ✘ causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- ✘ causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✘ causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- ✘ derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del fabbricato; restauro del fabbricato; operazioni di trasloco; lavori edilizi nelle immediate vicinanze; lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle lastre o degli infissi su cui le stesse sono collocate;
- ✘ causate con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- ✘ che alla data dell’entrata in vigore dell’assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti.

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella garanzia base e nelle Condizioni Facoltative non vengono risarciti.

✘ **GARANZIA BASE**

Non è compresa la responsabilità per danni:

- derivanti dall’attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall’Assicurato;
- conseguenti a furto;
- conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente
- (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto, o di prodotti contenenti amianto;
- derivanti da inquinamento ambientale.

✘ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.):** sono escluse le malattie professionali;



l'assicurazione è efficace se l'Assicurato è in regola con gli obblighi di legge

✗ **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO:** sono esclusi i danni derivanti da furto, rapina, perdita, distruzione o deterioramento dei valori, trattamento di dati personali o conseguenti ad attività svolta in proprio dai collaboratori o sostituti dell'Amministratore

### SEZIONE DANNI DA ACQUA

Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella garanzia base e nelle Condizioni Facoltative non vengono risarciti.

✗ **GARANZIA BASE**

- **DANNI AL FABBRICATO:** sono esclusi i danni avvenuti in occasione di guerre o insurrezioni; causati da terremoto, inondazione, alluvione e frana; causati da eventi nucleari; commessi dagli assicurati con dolo
- **DANNI A TERZI:** sono esclusi i danni a cose in consegna e custodia o derivanti da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione non attinenti alle parti comuni del fabbricato

✗ **RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATO:** sono escluse le spese per migliorie al fabbricato

✗ **ALTRI DANNI DA ACQUA:** per la garanzia "Occlusione di condutture" sono escluse le occlusioni di grondaie e pluviali

### SEZIONE TUTELA LEGALE

✗ Le garanzie non sono valide per:

- vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- vertenze in materia fiscale e amministrativa;
- fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- fatti dolosi delle persone assicurate;
- fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- controversie relative alla compravendita e permuta di immobili, interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo di immobili, comprese le controversie inerenti contratti di fornitura e posa in opera di materiali;
- controversie di natura contrattuale con la Società o ARAG.

✗ La Società non assume il pagamento di spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di procedura penale).

✗ Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.



### Ci sono limiti di copertura?

### SEZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento

	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Danni al contenuto costituente proprietà del condominio	---	---	euro 10.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo



Furto o danneggiamento di fissi ed infissi posti a protezione delle parti comuni	---	---	euro 3.000 per sinistro
Furto o danneggiamento di fissi ed infissi posti a protezione delle singole unità immobiliari o di singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare	---	---	euro 1.500 per sinistro
Spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro	---	---	10% dell'indennizzo con il massimo di euro 150.000 per sinistro
Perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato	---	---	per sinistro: 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate
Ricerca del guasto in caso di dispersione di gas	---	20% con il minimo di euro 500 in caso di tubazioni interrante	3‰ della somma assicurata per il fabbricato per singolo sinistro e per anno assicurativo (con il massimo di euro 2.500 in caso di tubazioni interrante); se la somma assicurata è inferiore a euro 300.000 tale limite è fissato in euro 900
Onorari di competenza del Perito	---	---	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per sinistro
<b>Danni elettrici</b>			
Danni elettrici	euro 100	---	---
<b>Eventi Naturali</b>			
Eventi atmosferici	---	10% con il minimo di euro 500	---
Eventi Atmosferici - tende rigidamente fissate al fabbricato	---	30%	---
Grandine su parti di fabbricati	---	10% con il minimo di euro 500	10% della somma assicurata per il fabbricato per singolo sinistro e per anno assicurativo
Sovraccarico neve	---	---	30% della somma assicurata per il fabbricato per singolo sinistro e per anno assicurativo
<b>Eventi Speciali</b>			
Terrorismo	---	---	euro 3.000.000 per sinistro
Eventi sociopolitici e Ordigni esplosivi	euro 250	---	---
<b>SEZIONE INCENDIO DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE</b>			
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento			
	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Per singola unità abitativa	euro 100	---	---
Per singola unità abitativa per ogni oggetto pregiato e per gioielli e preziosi	---	---	50% della somma assicurata per il contenuto



<b>SEZIONE CRISTALLI</b>			
Garanzia base	Se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la garanzia comprende i fissi e infissi posti a protezione delle aperture esterne		
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento			
	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Garanzia base	---	---	euro 2.500 per singola lastra
<b>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE</b>			
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento			
	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Tutte le garanzie della sezione (se non diversamente precisato)	---	---	Massimale di polizza
Danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	---	---	euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo
Inquinamento accidentale	---	10% con il minimo di euro 2.500	euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)			
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	euro 2.500	---	---
Responsabilità civile professionale dell'amministratore del condominio			
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	euro 250	---	euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo
<b>SEZIONE DANNI DA ACQUA</b>			
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento			
	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Danni al fabbricato e Danni a terzi	euro 100	---	Per Danni al fabbricato la somma assicurata per il fabbricato  Per Danni a terzi il massimale per Responsabilità Civile con il limite per anno assicurativo di euro 100.000 per danni da sospensione di attività
Gelo	euro 100	---	euro 5.000 per sinistro in caso di locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore



Ricerca guasto e ripristino fabbricato			
Spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocate nei muri o nei pavimenti del fabbricato o dei locali interrati	euro 150 (elevata a euro 300 per pannelli radianti)	---	5‰ della somma assicurata per il fabbricato per anno assicurativo con il massimo di euro 10.000 per singolo sinistro. Se la somma assicurata per il fabbricato è inferiore a euro 250.000: euro 1.250 per anno assicurativo e per singolo sinistro
Spese per riparare o sostituire le tubazioni interrate non comprese in precedenti punti	---	20% con il minimo di euro 500	5‰ della somma assicurata per il fabbricato per anno assicurativo e per singolo sinistro con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro
Spese per eliminare le occlusioni tramite canal jet	euro 150	---	euro 1.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
Altri danni da acqua			
Rigurgito di fognature	euro 150	---	5‰ della somma assicurata per il fabbricato per anno assicurativo e per singolo sinistro
Occlusione di condutture	euro 150	---	euro 100.000 per singolo sinistro
Danni a cose in locali interrati o seminterrati	---	10% con il minimo di euro 150	euro 150.000 per singolo sinistro
SEZIONE TUTELA LEGALE			
Garanzia base	La garanzia decorre dopo 3 mesi dal giorno di decorrenza della polizza per controversie diverse da difesa civile e penale, spese di resistenza a richieste di risarcimento di terzi e opposizioni a sanzioni amministrative		
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento			
	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Tutte le garanzie della sezione (se non diversamente precisato)	---	---	Massimale per sinistro e per anno (aumentato del 30% nella fase giudiziale nel caso l'Assicurato nomini il legale proposto da ARAG)
SEZIONE ASSISTENZA			
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento			
	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Invio di un idraulico	---	---	euro 250 per anno assicurativo per ogni abitazione di cui è composto il fabbricato
Invio di un elettricista	---	---	euro 250 per anno assicurativo per ogni abitazione di cui è composto il fabbricato
Invio di un fabbro o di un falegname	---	---	euro 250 per anno assicurativo per ogni abitazione di cui è composto il fabbricato





## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### SEZIONI INCENDIO DEL FABBRICATO, INCENDIO DEL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE, CRISTALLI, DANNI DA ACQUA (AL FABBRICATO)

Cosa fare in caso di sinistro	<b>Denuncia di sinistro:</b> Il Contraente o l'Assicurato deve trasmettere entro 10 giorni dal sinistro la denuncia contenente un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con indicazione del rispettivo valore.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non prevista.
	<b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	<b>Pagamento del sinistro:</b> Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

### SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE, DANNI DA ACQUA (A TERZI)

Cosa fare in caso di sinistro	<b>Denuncia di sinistro:</b> Il Contraente o l'Assicurato, entro 10 giorni dal sinistro, deve darne comunicazione all'Agenzia a cui è assegnata la polizza fornendo la denuncia contenente la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, i nomi dei danneggiati e dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non prevista
	<b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.



<b>SEZIONE TUTELA LEGALE</b>	
Cosa fare in caso di sinistro	<b>Denuncia di sinistro:</b> L'Assicurato entro 3 giorni dalla data della notifica deve darne comunicazione all'Agenzia o alla sede di Italiana Assicurazioni o ad ARAG indicando i mezzi di prova e procurando i documenti necessari.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La gestione del sinistro è demandata ad ARAG ASSICURAZIONI SE. L'assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG utilizzando le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• inviando una e-mail per nuove denunce di sinistro alla casella: <a href="mailto:denunce@arag.it">denunce@arag.it</a></li> <li>• inviando un fax per nuove denunce di sinistro al numero: 045.8290557</li> <li>• inviando una e-mail per successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro alla casella: <a href="mailto:sinistri@arag.it">sinistri@arag.it</a></li> <li>• inviando un fax per successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro al numero: 045.8290449</li> </ul>
	<b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
<b>SEZIONE ASSISTENZA</b>	
Cosa fare in caso di sinistro	<b>Denuncia di sinistro:</b> Il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa di Blue Assistance e fornire ogni informazione richiesta.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> I sinistri sono gestiti da Blue Assistance. L'assicurato può rivolgersi direttamente a Blue Assistance chiamando l'apposito numero verde 800 042042.
	<b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
Premio	È possibile scegliere di indicizzare il premio, in tal caso si fa riferimento all'indice



	<p>ISTAT dei prezzi al consumo.  <b>Qualora l'incremento annuo dell'anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il premio, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le franchigie, verranno comunque aumentati del 2%.</b></p> <p>Il premio può essere pagato o in un'unica soluzione o in più rate. In caso di frazionamento diverso da annuale le rate vanno pagate alle scadenze stabilite con una tolleranza di trenta giorni.          Il premio è comprensivo di imposte.</p>
Rimborso	<p>Secondo quanto disposto dall'art. 1896 del Codice Civile, se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l'inizio di efficacia dello stesso, il contratto si scioglie, ma Italiana Assicurazioni può richiedere il pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non sia stata comunicata. Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, ma prima che questo abbia iniziato a produrre effetti il contratto si scioglie e l'assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.</p>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Se l'assicurazione è connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento e il premio è stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto con rimborso della parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>Il prodotto si rivolge persone fisiche e persone giuridiche che abbiano la proprietà di un fabbricato in condominio adibito per almeno 2/3 delle superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici o studi professionali.</p> <p>Non è ammessa la presenza di cinema, teatri, discoteche, locali notturni, industrie e negozi con superficie superiore a 1.000mq.</p> <p>Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche</p>	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<p>Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 25,10% dei premi contabilizzati.</p>	



Riguardo esclusivamente le polizze connesse a mutui e finanziamenti, si precisa che, sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi medi è pari a euro 403, di cui euro 278 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 69,02% dei costi.

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno inoltrati per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – E-mail: <a href="mailto:benvenutinitaliana@italiana.it">benvenutinitaliana@italiana.it</a></li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.</p> <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet <a href="http://www.italiana.it">www.italiana.it</a></p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma,</li> <li>- via fax 06.42133353 oppure 06/42133745</li> <li>- via PEC all'indirizzo <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></li> </ul> <p>corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo.</p> <p>Info su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n.98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><b>Arbitrato:</b> Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p><b>Commissione di Garanzia dell'Assicurato:</b> Gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati.</p> <p>La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.</p> <p>Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo <a href="mailto:commissione.garanziaassicurato@italiana.it">commissione.garanziaassicurato@italiana.it</a> oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito <a href="http://www.italiana.it">www.italiana.it</a></p> <p><b>Liti transfrontaliere:</b> In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>



**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

